Assicurazione R.C. Auto e altri rischi
Autovetture e Autotassametri

HDI ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto e altri rischi (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A. **Prodotto: Auto HDI**

Documento realizzato il 4 maggio 2023
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 ammonta a 662,35 milioni di Euro (di cui 204,65 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 457,70 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 275,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 311,35 milioni di Euro (di cui 128,65 milioni di Euro vita e 182,70 milioni di Euro danni).
La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2021 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.
Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 410,10 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 1.006,26 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 596,16 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 245,37%.
Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 184,55 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 838,12 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 653,58 milioni di Euro ed un Ratio pari al 454,15%.
Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato.

Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile per la circolazione (R.C. Auto)
La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i massimali concordati indicati nella Scheda di Polizza (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,450 milioni di Euro per i danni alla persona indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro e di 1,300 milioni di Euro per i danni alle cose. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	La Società offre inoltre gratuitamente le seguenti estensioni di garanzia (in aggiunta a quanto indicato nel DIP): • responsabilità civile per la circolazione in aree private; • responsabilità civile per i danni causati dal gancio di traino del veicolo.
Tipo di guida	La polizza può essere personalizzata in base al conducente: • **guida libera**: qualsiasi conducente, purché abilitato, può guidare il veicolo; • **guida esperta** (opzione con sconto sul premio): la guida del veicolo è consentita solo a conducenti con almeno 26 anni di età. **Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della compagnia fino a € 3.000,00**. La guida esperta è prevista solo per le autovetture ad uso privato.
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Scatola nera	Se il Contraente accetta di installare la scatola nera è previsto uno sconto sul premio.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia / limitazione alla rivalsa	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (es. guida in stato di ebbrezza), **la Società si impegna a non esercitare l'azione di rivalsa o ad esercitarla parzialmente** ossia a non recuperare, o recuperare fino ad una somma predefinita, dall'assicurato le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno. La garanzia è acquistabile in due forme:

	la "Base" e l'"Estesa" che prevedono diversi livelli di limitazione o esclusione della rivalsa.
CMP – Classe di merito protetta	In occasione del primo sinistro con responsabilità principale, alla scadenza del contratto **si evita il peggioramento della classe bonus / malus interna (HDI)**, che evolverà in bonus.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	**Incendio**: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di incendio - anche doloso - esplosione, scoppio, azione del fulmine. La copertura è prestata anche in caso di colpa grave: a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a). La garanzia **Furto** è prestata in due forme alternative: • **Furto e rapina totale**: il contratto rimborsa la perdita totale in caso di furto o rapina del veicolo, degli accessori non di serie e degli optional ad installazione fissa, questi ultimi con un limite di indennizzo. • **Furto e rapina totale e parziale**: il contratto rimborsa, in caso di furto o rapina, la perdita totale o parziale del veicolo, degli accessori non di serie e degli optional ad installazione fissa, questi ultimi con un limite di indennizzo; sono rimborsati anche i danni al veicolo derivanti dal furto o dalla rapina. E' compreso il rimborso, fino a € 500,00, dei danni causati al veicolo a seguito di furto o rapina di cose non assicurate che si trovano all'interno del veicolo. Per entrambe le forme, la copertura comprende: • il rimborso (con uno scoperto) in caso di furto totale del veicolo avvenuto a seguito della sottrazione delle chiavi del veicolo con destrezza o all'interno dell'abitazione ed anche il rimborso delle spese per la procura a vendere o demolire il veicolo, fino a € 150,00; • in caso di ritrovamento del veicolo, il rimborso per i danni al veicolo a seguito della circolazione abusiva successiva al furto od alla rapina. Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente e indicato sulla Scheda di Polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	**Valore a nuovo due anni** La garanzia, se attivata in polizza, prevede che, in caso di perdita totale dell'autovettura per incendio o furto o rapina, se tali coperture assicurative sono prestate, l'indennizzo avvenga in base al maggiore tra • il valore di listino del veicolo indicato sulla pubblicazione Quattroruote (www.quattroruote.it), con riferimento al mese di immatricolazione dell'autovettura; • il prezzo di acquisto dell'autovettura come risultante dalla fattura di acquisto; purché la perdita totale si verifichi entro ventiquattro mesi dalla data di prima Immatricolazione del Veicolo. La garanzia è prestata per i primi 24 mesi dalla data di prima immatricolazione dell'autovettura e alla prima scadenza annuale pari o successiva allo scadere dei 24 mesi dalla data di prima immatricolazione, nel caso si decida di proseguire il rapporto assicurativo con la Società, verrà automaticamente eliminata dalla polizza e non sarà più richiesto il relativo premio.
	Furto della sedia a rotelle (per veicoli adibiti al trasporto dei disabili) La garanzia, se prestata in polizza, prevede l'indennizzo fino a € 1.000,00 in caso di furto totale della sedia a rotelle presente sul veicolo assicurato.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Scoperti**: la garanzia incendio è, di regola, prestata senza scoperto. La garanzia furto può prevedere scoperti, minimi e franchigie. Di seguito, a titolo esemplificativo, un esempio di calcolo. **Scoperto** (garanzia furto totale e parziale): • ammontare del danno € 2.000,00; • scoperto contrattuale 10% del danno (€ 200,00) con il minimo di € 500,00; • importo liquidato al netto dello scoperto € 1.500,00 (in questo caso poiché l'importo dello scoperto è inferiore all'importo del minimo, alla liquidazione si applica quest'ultimo). **Esclusioni** garanzia **Incendio**: l'assicurazione non copre i danni causati da: • semplici bruciature verificatesi in assenza di incendio; • incendio derivante da collisione con altro veicolo, persone od animali o dovuto a caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed urto contro ostacoli fissi e mobili od oggetti di qualsiasi tipo. **Esclusioni** garanzia **Furto**: l'assicurazione non copre i danni: • per la garanzia Furto e rapina totale, arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina; • derivanti da appropriazione indebita del veicolo; • verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento. Esclusioni garanzia **Furto della sedia a rotelle**: l'assicurazione non copre i danni: • derivanti dal furto o dalla rapina del veicolo assicurato; • arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto della sedia a rotelle.

	Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

FURTO TOTALE DELLE BATTERIE PER L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DEL VEICOLO (per veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida)	
Garanzie di base	La garanzia, se prestata in polizza, rimborsa, in caso di furto delle batterie dedicate al funzionamento in modalità elettrica del veicolo assicurato. Sono inoltre compresi i danni arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto delle batterie. La garanzia è prestata con il limite di un sinistro per anno assicurativo con il limite di indennizzo di € 10.000,00. La garanzia opera a condizione che il furto delle batterie sia avvenuto con effrazione del veicolo e che lo stesso fosse debitamente chiuso a chiave o tramite i congegni di aperture e chiusura del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Franchigie**: la garanzia prevede una franchigia in caso di sinistro. **Esclusioni**: l'assicurazione non copre i danni: • derivanti dal furto o dalla rapina del veicolo assicurato; • derivanti da appropriazione indebita del veicolo; • nel caso di furto delle batterie senza Effrazione del veicolo; • nel caso il veicolo non fosse debitamente chiuso a chiave o tramite i congegni di aperture e chiusura del veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless). • verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti Vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio; • verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento. **Esclusioni**: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

EVENTI SOCIO – POLITICI E NATURALI (opzionali)	
Garanzie di base	**Eventi socio – politici**: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio. **Eventi naturali**: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve. Entrambe le coperture sono prestate anche in caso di colpa grave: a) dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; b) qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a). Le garanzie sono prestate a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente e indicato sulla Scheda di Polizza.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	**Terremoto, eruzioni vulcaniche ed allagamento** La garanzia, se attivata in polizza, prevede l'indennizzo in caso di danni provocati da terremoto, eruzioni vulcaniche o allagamento. Per il terremoto la copertura assicurativa vale solo se il terremoto è di magnitudo Richter uguale o superiore a 4.0.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Scoperti**: entrambe le garanzie prevedono scoperti e minimi. **Esclusioni** garanzia **Eventi socio – politici**: l'assicurazione non copre i danni al veicolo: • derivanti da incendio, da urto di altro veicolo o riconducibili alla garanzia kasko; • preesistenti sulla parte danneggiata del veicolo. **Esclusioni** garanzia **Eventi naturali**: l'assicurazione non copre i danni al veicolo: • derivanti da incendio o allagamento; • verificatisi in conseguenza di terremoto od eruzioni vulcaniche; • causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia. Esclusioni garanzia: **Terremoto, eruzioni vulcaniche ed allagamento**: l'assicurazione non copre i danni: • derivanti da Incendio; • derivanti da inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine, ancorché dovuti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; • causati da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d'acqua dai loro usuali argini o invasi, ancorché dovuti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione; • per la garanzia Terremoto: - dovuti a Terremoti di magnitudo Richter inferiore a 4.0; - dovuti a sinistri avvenuti al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

	Esclusioni: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

ROTTURA CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto rimborsa le spese per la riparazione o sostituzione dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato, fino alla concorrenza del massimale scelto dal Contraente sulla base di quelli predeterminati dalla Società. La garanzia opera anche per eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini (ADAS), compresa la ricalibratura delle telecamere e/o dei sensori presenti sul vetro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia prevede che la somma assicurata sia interamente operante nel caso di riparazione o sostituzione del cristallo danneggiato presso i riparatori od officine convenzionati con la Società. In caso contrario la somma assicurata, solo in caso di sostituzione, è ridotta di € 150,00. **Esclusioni**: l'assicurazione non copre i danni: • derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili; • conseguenti a collisione con altri veicoli e quelli conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi; • agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici nonché ad altre parti del veicolo ancorché causati dalla rottura dei cristalli. **Esclusioni**: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

KASKO E COLLISIONE (opzionale)	
Garanzie di base	**Kasko Totale (Completa)**: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo o persone o animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. Nel caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato ed assicurato per la R.C. Auto, la Società liquiderà il danno stesso senza l'applicazione dello Scoperto e del Minimo eventualmente indicati sulla Scheda di Polizza. La garanzia è prestata a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente e indicato sulla Scheda di Polizza. **Collisione (Kasko limitata)**: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo a motore identificato con targa propria. La garanzia è prestata a valore intero in base al valore del veicolo dichiarato dal Contraente e indicato sulla Scheda di Polizza. **Collisione con limite di indennizzo**: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con altro veicolo a motore identificato con targa propria. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto con un limite di indennizzo. **Collisione con animali selvatici e randagi**: il contratto copre i danni (totali o parziali) subiti dal veicolo in caso di collisione con animali selvatici o randagi avvenuta su strade asfaltate e aperte al pubblico situate nella Repubblica Italiana. Per l'operatività della copertura è necessario, in caso di sinistro, l'intervento di una Pubblica Autorità. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto con un limite di indennizzo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Scoperti**: le garanzie prevedono scoperti, minimi e franchigie **Esclusioni**: l'assicurazione non copre i danni: • in caso di conducente non abilitato alla guida o in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • a seguito di circolazione fuori strada o abusiva successivamente al furto o rapina; • verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento; • subiti da cerchioni, coperture e camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile; • per la garanzia Collisione con Animali Selvatici e Randagi: - causati da animali trasportati sul veicolo assicurato o suo rimorchio e, in genere, da animali di proprietà dell'assicurato o del conducente o ad essi affidati; - nel caso venga comminata al conducente la sanzione, prevista dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss. mm., per violazione dell'art. 189, comma 9 bis consistente nel fatto di chi abbia omesso di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno; **Esclusioni**: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

PACCHETTI DI GARANZIE (opzionale)	
Garanzie di base	**Pacchetto A "Garanzie integrative"**: il contratto rimborsa: • in caso di furto del veicolo, la di tassa di proprietà non usufruita e le spese di immatricolazione di un nuovo veicolo fino a € 800,00, nonché le spese per l'acquisizione della documentazione richiesta per la liquidazione del furto e la procura a vendere fino a € 300,00; • in caso di perdita delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, le spese per la sostituzione fino a € 300,00;

	• in caso di furto o rapina e successivo ritrovamento, le spese per il parcheggio o la custodia disposti dall'Autorità fino a € 200,00; • a seguito di sequestro del veicolo per incidente stradale, le spese legali per il dissequestro fino a € 300,00. **Pacchetto B "Garanzie complementari danni"**: il contratto rimborsa: • i danni al veicolo in caso di esplosione o scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul veicolo fino a € 15.000,00; • danni ai bagagli trasportati in caso di incendio, esplosione, scoppio, fino a € 250,00; • le spese per il ripristino del box di proprietà in conseguenza di incendio o scoppio del carburante contenuto nell'impianto di alimentazione del veicolo fino a € 1.500,00; • i danni al veicolo in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, fino a € 5.000,00; • i danni al veicolo in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, fino a € 5.000,00 con una franchigia di € 500,00. **Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione"**: il contratto rimborsa: • i danni al veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo non assicurato per la RCA e identificato con targa fino a € 5.000,00; • le spese per la riparazione, sostituzione e/o ripristino di air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza, impianto antincendio del veicolo, dovute a sinistro da circolazione, fino a € 1.500,00, nonché le spese per il ripristino dell'impianto antifurto danneggiato a seguito di incidente da circolazione fino a € 1.000,00.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Esclusioni** garanzia **Pacchetto A "Garanzie integrative"**: l'assicurazione non copre i danni verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo, sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento. **Esclusioni** garanzia **Pacchetto B "Garanzie complementari danni"**: l'assicurazione non copre i danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici e dolosi in genere, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento, oppure subiti da gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori, documenti e biglietti di viaggio. **Esclusioni garanzia Pacchetto C "Garanzie complementari circolazione"**: l'assicurazione non copre i danni verificatisi in occasione di sinistri non dovuti alla circolazione o in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio, uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve, terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamento. **Esclusioni**: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

RICORSO TERZI DA INCENDIO E INQUINAMENTO (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto tiene indenne l'assicurato dei danni causati a terzi a seguito di incendio, esplosione, scoppio del veicolo quando questo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (ad esempio quando il veicolo è in un'area privata non aperta al pubblico), fino alla concorrenza del massimale scelto dal Contraente sulla base di quelli predeterminati dalla Società. La garanzia è estesa, con il limite di € 50.000,00, ai danni causati a terzi per fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo quando questo non si trova in circolazione ai sensi della Legge (ad esempio quando il veicolo è in un'area privata non aperta al pubblico).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Esclusioni**: l'assicurazione non copre i danni: a) subiti dal conducente, dal proprietario/locatario, dall'usufruttuario, dall'acquirente con patto di riservato dominio, del veicolo; b) subiti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti legittimi o naturali dei soggetti di cui alla lettera a); c) se l'assicurato è una società, subiti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui alla lettera b); d) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio; e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; f) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia. **Esclusioni**: consultare anche la sezione "Ci sono limiti di copertura?"

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto indennizza gli infortuni, in caso di **morte** o **invalidità permanente**, che il conducente del veicolo dovesse subire quando è alla guida del veicolo oppure mentre vi salga o ne discenda, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Le somme assicurate sono a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	**Rimborso spese mediche** La garanzia garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza. La somma assicurata è a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.
	Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico

	La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute per intervento chirurgico che il cane o il gatto trasportato a bordo del veicolo, dovesse subire in conseguenza di collisione con altro Veicolo, con persone od animali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la Circolazione. La somma assicurata è a scelta del Contraente sulla base di quelle predeterminate dalla Società.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	E' prevista una **franchigia per** gradi di invalidità permanente fino al 3%, franchigia che si annulla per gradi di invalidità permanente pari o superiori al 30%. **Esclusioni**: sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: • dalla guida del Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida, salvo il caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro; • da partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti; • da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti ed allucinogeni; • da conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio e gli infarti; • per la garanzia "Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico", dal trasporto del cane o del gatto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti.

ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	Il contratto prevede tre livelli di garanzia: "Basic", "Super" e "Hyper" **Servizio Assistenza Auto Basic**: garantisce l'invio di un mezzo di soccorso in caso di incidente, guasto meccanico, incendio, furto tentato o parziale, per trainare il veicolo presso un'officina oppure al luogo indicato dall'assicurato (entro un raggio di 30 Km dal luogo del fermo), anche in caso di foratura, mancanza di carburante o smarrimento delle chiavi. Inoltre è prevista l'assistenza telefonica per la compilazione del modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o per ottenere altre varie informazioni sul codice della strada, sulla tassa di possesso, sulla viabilità e percorribilità, ecc. Garantisce anche il trasporto della bicicletta in caso di guasto o incidente. **Servizio Assistenza Auto Super**: oltre alle garanzie previste per il Servizio Assistenza Basic, la garanzia prevede un veicolo sostitutivo solo in Italia, in caso di furto, incidente o guasto meccanico. Sono poi previste altre numerose prestazioni alcune valide anche all'estero. **Servizio Assistenza Auto Hyper**: oltre alle garanzie previste per i Servizi Assistenza Basic e Super, la garanzia prevede un veicolo sostitutivo disponibile 24 ore su 24 direttamente presso il luogo del fermo del veicolo o, nel caso non fosse possibile, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Inoltre, sono previste anche altre garanzie come, ad esempio, il trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato ed il rientro da esso, ecc.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Per le prestazioni che prevedono l'auto sostitutiva è previsto un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio. Per tale deposito cauzionale è necessario avere una carta di credito. **Esclusioni e limitazioni**: • il diritto alle prestazioni decade se l'assicurato non ha contattato la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e tutte le prestazioni sono prestate al massimo per tre volte per anno assicurativo; • la durata massima delle coperture in caso di permanenza continuata all'estero è di 60 giorni; • le prestazioni non sono dovute in caso di sinistri dovuti a: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, scioperi, terremoti, calamità naturali, conseguenze di trasmutazione del nucleo dell'atomo, dolo dell'assicurato, uso improprio del veicolo, malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e del puerperio, malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, malattie e infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni. All'estero le prestazioni non sono fornite in Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; • le eccedenze di massimali e gli anticipi di denaro verranno concessi compatibilmente con le diposizioni vigenti in Italia e nel paese dove si trova l'assicurato ed a condizione che vengano fornite adeguate garanzie di restituzione di ogni somma anticipata.

TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	Avvalendosi di ARAG SE per la gestione dei sinistri, la Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia e le spese processuali (compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte) occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi previsti in funzione del livello di garanzia acquistata. Il contratto prevede due livelli di garanzia: Basic e Premium. **Tutela Legale della Circolazione – Basic:** la copertura, che ha un massimale di € 20.000,00, prevede che la Società si faccia carico delle spese sostenute dall'Assicurato per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali a persone e/o a cose subìti per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, che non vengono gestiti con la procedura di indennizzo diretto, nonché subiti dall'assicurato come pedone, ciclista o trasportato. La copertura è operante anche per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incedenti stradali. **Tutela Legale della Circolazione – Premium**: la copertura, che ha un massimale di € 25.000,00, oltre alle garanzie prestate dalla Tutela Legale della circolazione – Basic, prevede che la Società si faccia carico delle spese sostenute dall'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale per il recupero dei danni subiti in caso di incidenti stradali gestiti con la procedura di indennizzo diretto, esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento o la negazione di offerta comunicata dalla Società. La copertura è operante anche per il recupero, dei danni al terzo trasportato, l'assistenza per il dissequestro del veicolo, sequestrato a seguito di incedente stradale, proporre opposizione in caso di sospensione o

	revoca della patente di guida a seguito di incidente stradale ed altre. Nel caso vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime il massimale è elevato a € 50.000,00 per il caso di difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	**Esclusioni**: le garanzie non sono valide: • in materia fiscale ed amministrativa, per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; • per fatti dolosi delle persone assicurate, per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente e se il conducente non è abilitato alla guida oppure se ha i documenti di guida scaduti e non rinnovato entro 90 giorni dal sinistro; • in caso di contestazioni per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (per la Tutela Legale della Circolazione Basic) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nonché se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti per guida sotto l'influenza dell'alcol o di sostanze stupefacenti; • se il veicolo è utilizzato in difformità di immatricolazione o non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto, salvo i casi in cui l'assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati; • per fatti derivanti da partecipazioni a gare e competizioni sportive e relative prove; • per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere o per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale; • per le vertenze con la Società e per i casi di adesione a class-action.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Ulteriori casi di limitazioni **Esclusioni Responsabilità civile per la circolazione (R.C. Auto)**: l'assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di rivalsa, in caso di: • conducente non abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente; la Società rinuncia alla rivalsa nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio e confermata entro sei mesi dal sinistro nonché nel caso il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi del sinistro; • se la Circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti; • nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato; • veicolo con targa in prova o a noleggio con conducente, se la circolazione avviene in violazione delle disposizioni vigenti; • veicolo che al momento del sinistro non sia stato sottoposto alla revisione obbligatoria o che risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria; • danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili e di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive; • se il conducente, in caso di sinistro, si allontana dal luogo del sinistro, omettendo di prestare soccorso a chi rimane infortunato, limitatamente ai danni cagionati da tale condotta omissiva e in caso di accertamento giudiziale dei reati di cui all'art. 189 co. 6 e 7 del Codice della Strada. In questi casi, oltre che in quelli elencati nel DIP, la Società assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati. **Esclusioni altre garanzie opzionali** (Incendio e Furto, Eventi socio-politici e naturali, Rottura cristalli, Kasko e Collisione, Pacchetti di garanzie, Ricorso terzi da incendio e inquinamento): l'assicurazione non copre i danni: • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni, eruzioni vulcaniche e terremoti, nonché in occasione di esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell'atomo; • cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell'Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo eventuali deroghe espressamente indicate nelle garanzie; • qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, salvo eventuali deroghe espressamente indicate nelle garanzie; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e comunque all'interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive; • arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di qualsiasi oggetto non garantito dal presente contratto, salvo eventuali deroghe espressamente indicate nelle garanzie.

	Esclusioni altre garanzie opzionali (Infortuni del conducente, Assistenza, Tutela Legale): non vi sono ulteriori limiti di copertura.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	E' fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. La denuncia di sinistro è sempre obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità. La denuncia di sinistro può essere presentata: • a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61 • a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma • a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it • a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it • rivolgendosi al proprio intermediario Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario **Responsabilità civile per la circolazione**: la denuncia di sinistro può essere redatta sul "CAI – Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente" (cd. Modulo CAI) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. Il modulo CAI, accompagnato da una richiesta di risarcimento, deve essere indirizzato ad HDI Assicurazioni S.p.A.: • se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli / ciclomotori entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia (con targa italiana); • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, questi siano di lieve entità (le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%); • per lesioni subite da un terzo trasportato, indipendentemente dal grado di invalidità. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte (compagnia del responsabile del sinistro): • se i veicoli coinvolti sono più di due; • se uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • se le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi (oltre nove punti di invalidità permanente). Nel caso il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Per informazioni consultare il sito www.consap.it. **Altre garanzie: danni al veicolo e infortuni del conducente**: il sinistro deve essere comunicato per lettera, allegando la documentazione necessaria (es. denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).
	Assistenza diretta Le prestazioni relative al **Servizio Assistenza** sono erogate direttamente da Europ Assistance Italia S.p.A., ente convenzionato con la Società, tramite la propria organizzazione. In caso di sinistro si deve telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., 24 ore su 24: dall'Italia al numero verde 800.542.002 – dall'estero al numero +39.02.5828.6671.
	Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro R.C. Auto per proprie responsabilità, l'assicurato può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati al danneggiato. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.consap.it.
	Gestione da parte di altre imprese I sinistri relativi alla garanzia **Tutela legale** sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. Il sinistro deve essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG ai numeri fax: +39.045.8290.557 per le sole nuove denunce e +39.045.8290.449 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it per le sole nuove denunce. Le prestazioni relative al **Servizio Assistenza** sono erogate direttamente da Europ Assistance Italia S.p.A., ente convenzionato con la Società, tramite la propria organizzazione.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Obblighi dell'impresa	La Società, per i sinistri R.C. Auto deve, a termini di legge, formulare un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da **30 a 90 giorni** dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri il contraente e l'assicurato hanno il diritto di prendere in visione i relativi atti. Per i sinistri diversi da quelli R.C. Auto, che riguardano i danni al veicolo, la Società formula un'offerta o nega il rimborso entro 10 giorni dal ricevimento della perizia o, in assenza di incarico peritale, dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per la gestione del sinistro. Per i sinistri ascrivibili alla sezione Infortuni del conducente, ricevuta la documentazione richiesta, riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, la Società ne comunica l'importo agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione, provvede al relativo pagamento entro 30 giorni dalla data di quest'ultima.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Si può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Rimborso	Nei casi previsti di risoluzione anticipata del contratto (es. vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo), il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, la Società effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Sospensione	E' possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto il tacito rinnovo: l'assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta attiva fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.
Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di ripensamento il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo della stessa per cancellare il contratto, sempre che in tale periodo il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata. Inoltre, se il contratto è stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).
Risoluzione	E' possibile risolvere il contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o di suo deposito in conto vendita, nonché nelle ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della Strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato alle persone, ai professionisti ed alle aziende che intendono assicurare un'autovettura o un autotassametro.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli intermediari:

- per la sezione R.C. Auto, generalmente è pari all'8% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 8,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile;
- per le sezioni Danni al veicolo, Tutela Legale ed Assistenza, generalmente è pari al 14% del premio imponibile ed in valore assoluto fino a 14,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile;
- per la sezione Infortuni del Conducente, generalmente è pari al 25% del premio imponibile ed in valore assoluto fino a 25,00 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

Regime fiscale

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- Sezione Responsabilità civile per la circolazione: ad un'aliquota di imposta che può variare dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo. Le disposizioni in materia di Federalismo Fiscale (art. 17 del D.Lgs. n. 68/2011) hanno attribuito alle provincie la facoltà di aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti. All'imposta va aggiunto un ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- Sezione danni al veicolo: ad un'aliquota di imposta pari al 13,50% del premio annuo. Le garanzie "Pacchetto A – Garanzie integrative" e "Furto

della sedia a rotelle" sono soggette rispettivamente ad un'aliquota di imposta del 12,50% e del 22,25% del premio annuo;

- Sezione Infortuni del conducente: ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo. La garanzia Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico è soggetta ad un'aliquota di imposta del 21,25%;
- Sezione Assistenza: ad un'aliquota di imposta pari al 10,00% del premio annuo;
- Sezione Tutela Legale: ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: **reclami@hdia.it**; fax: **+39.06.42103583**; posta indirizzata a: **HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma**. Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n° 21 - 00187 Roma; fax: 06.42133206; PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it; Per info: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it. Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.